

COMUNE DI VIBO VALENTIA SETTORE N° 3 Governo del Territorio

PERMESSO Nº 2112

PROGETTO Nº 04193

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Villella Antonietta codice fiscale VLL NNT 74E62 F537A, in data 16-05-2013 prot. 22725, con gli elaborati di progetto allegati per l'esecuzione di ristrutturazione unità immobiliare posta al piano primo e sottotetto, con destinazione residenziale più deposito occasionale, facente parte del fabbricato ubicato in Vibo Valentia via del Gesù, identificata nel Catasto Fabbricati al foglio di mappa 33 particella 1296 sub. 3, in testa alla stessa titolare del permesso;
- Vista la proposta di rilascio del presente provvedimento espressa in data 02-07-2013 dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 20 comma III, D.P.R. 380/2001;
- Vista l'autocertificazione di conformità alle norme igienico sanitarie ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.P.R. n° 380/2001, allegata agli atti;
- Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale e le norme tecniche di attuazione;
- Visti gli strumenti urbanistici Comunali vigenti;
- Vista la Legge Urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge 28/01/1977 n° 10;
- Visto l'art. 16 del DPR 380/2001 che norma il contributo per il rilascio del permesso di costruire;
- Viste le disposizioni regionali e le deliberazioni comunali in materia di imposizioni e calcolo degli oneri concessori;
- Vista la Legge Regionale n° 19 del 16/04/2002;
- Visto che l'opera di cui al presente permeso di costruire non ricade nel caso di permesso gratuito;
- Visto che gli oneri di urbanizzazione previsti dall'art. 5 della Legge 10/77 e stabiliti in base alle deliberazioni del C.C. n. 39 del 29-04-1978 e n. 26 del 21-07-2003 modificati ed integrati dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 08-03-2005, ammontano a € 270,39 giusta scheda relativa al calcolo in atti e che la richiedente ha versato a saldo con ricevuta n. 0102 del 18-07-2013 emessa dall'Ufficio PP.TT. n° 18/116;
- Considerato che il contributo previsto dall'art. 6 Legge 10/77 è determinato nell'importo di € 507,89 giusta scheda relativa al calcolo in atti e che la richiedente ha versato a saldo con ricevuta n. 0101 del 18-07-2013 emessa dall'Ufficio PP.TT. n° 18/116;
- Vista la dichiarazione di compatibilità dell'intervento con le situazioni di rischio di cui all'ordinanza del Commissario Delegato n° 61 del 08-07-2008 a firma dell'arch. Gerolamo Pungitore;
- Vista la dichiarazione della proprietaria e la relazione del tecnico in merito allo smaltimento dei rifiuti, allegate agli atti;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al DPR 06/06/2001 n° 380 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilascia il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla Sig.ra Villella Antonietta residente in Pizzo (VV) via Prangi nº 50, per l'esecuzione delle opere sopra descritte, meglio evidenziate nei grafici di progetto e relazione di progetto a firma dell'arch. Gerolamo Pungitore codice fiscale PNG GLM 64H18 F537R che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante ed inscindibile, alle seguenti condizioni:

- 1. Che i diritti dei terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
- 2. Che i lavori siano iniziati entro il 23-07-2014 e siano ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di inizio lavori, e quindi che l'opera sia dichiarata agibile entro la stessa data salvo proroga da concedersi nei casi e modi previsti dall'art. 15 del DPR n° 380/2001, specificando che per le opere non realizzate si procederà al ricalcolo del contributo di costruzione;
- 3. Le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le disposizioni previste in materia.
 - Si fa obbligo al direttore dei lavori, di depositare presso gli uffici del settore entro cinque giorni dalla data di inizio dei lavori, una dichiarazione con la quale asseveri che la situazione dei luoghi non risulta modificata rispetto al progetto approvato e l'avvenuta verifica del rispetto delle quote e degli allineamenti del costruendo fabbricato, nonché dichiari di aver sottoposto a verifica la documentazione di progetto, le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri, ecc., Con la stessa dichiarazione si potrà altresì comunicare l'avvenuto inizio dei lavori.
- 4. Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso;

- 5. Il titolare del permesso dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice degli stessi. La comunicazione deve essere controfirmata per accettazione da parte del professionista e dell'imprenditore;
- 6. Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al DLgs 19 novembre 1994, n. 626, inoltre con riferimento all'art. 3 D.Lgs. 494/1996 come modificato dall'art. 86 comma X D.Lgs. 276/2003, si fa obbligo al titolare del permesso di costruire di presentare presso l'Ufficio Comunale competente, una denuncia di inizio lavori corredata da idoneo certificato (DURC) rilasciato dalla Cassa Edile che attesti la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi. In applicazione alla norma richiamata il presente permesso di costruire deve considerarsi efficace dalla data di presentazione della certificazione. In difetto l'eventuale realizzazione di opere sarà perseguita con applicazione delle procedure repressive in materia di esecuzione di opere in assenza di titolo abilitativo;
- 7. Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione;
- 8. L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque creare intralcio né pericolo alcuno;
- 9. Gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente;
- 10. Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità;
- 11. Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
- 12. Dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l'impresa esecutrice, e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere.
- 13. La sostituzione dell'impresa o della direzione lavori deve essere immediatamente comunicata al settore n° 8, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;
- 14. Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le norme previste per la sicurezza, l'esecuzione ed il collaudo degli stessi;
- 15. Ai sensi e per gli effetti della Legge 1086 del 05/11/1971 relativa alle norme per la costruzione in conglomerato cementizio armato, è fatto obbligo:
- a) Al costruttore, di presentare denuncia al Genio Civile prima d'iniziare le opere in Cemento Armato;
- b) Al titolare del Permesso di presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il Certificato di collaudo delle opere vistato dal Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità;
- 16. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 30/04/1976 n° 373 prima di dare inizio agli impianti termici il concessionario deve presentare il progetto alla Ripartizione Urbanistica Comunale che ne rilascerà ricevuta;
- 17. E' fatto obbligo di richiedere all'autorità competente prima della domanda di abitabilità o agibilità l'autorizzazione allo scarico di tutte le acque;
- 18. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 19-08-2005 n° 192, al termine della costruzione va depositato l'attestato di certificazione energetica;
- 19. La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità di quanto edificato deve essere presentata al Settore Pianificazione Territoriale entro quindici giorni dall'ultimazione lavori, con allegata la ricevuta di avvenuto smaltimento degli inerti. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 67,00 a € 464,00 (artt. 24 25 D.P.R. 380/2001),
- 20. Che i colori vengano concordati con il Settore N° 8 Pianificazione Territoriale ed Urbanistica.

Dalla Residenza Municipa	ale Ii 2 3 LUG. 2013
-	

geom. Eduardo Paladino

Il Dirigente Dott.ssa Adriana Teti